

12749-2014 R.G.A.C.

Il giudice designato alla trattazione,

letto il ricorso, depositato in data 08.05.2014, diretto ad ottenere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con il quale il ricorrente chiede di adottare i provvedimenti necessari all'eliminazione del pregiudizio derivante dalla pubblicazione sulla pagina Facebook della resistente di proprie fotografie senza il suo consenso;

letta la memoria difensiva della resistente;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 17.06.2014 e lette le note autorizzate;

osserva:

in via pregiudiziale, sono infondate le eccezioni di nullità e/o inammissibilità della domanda sollevate dalla resistente a causa della mancata indicazione in ricorso dell'azione di merito a cautela della quale è chiesto il provvedimento anticipatorio.

Sebbene, infatti, il ricorrente non abbia effettivamente precisato l'azione di merito, dalla lettura del ricorso può fondatamente ritenersi che tale azione sia un'azione di condanna alla rimozione delle fotografie e di risarcimento del danno.

In secondo luogo, è infondata anche l'eccezione relativa all'omessa indicazione del *petitum* immediato in considerazione della atipicità della tutela richiesta: pertanto, appare sufficiente la richiesta di "provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio".

Quanto al *fumus boni iuris* attraverso il libero interrogatorio è possibile ricostruire la vicenda: la signora S [redacted] ha pubblicato nella propria pagina Facebook alcune fotografie che la ritraggono in atteggiamenti affettuosi con il marito, con il quale pende un giudizio di separazione personale, restringendone la visibilità, a suo dire, solo agli amici.

La resistente ha, pertanto, violato sicuramente il diritto alla riservatezza del ricorrente nascente dalla lettura coordinata dell'art. 10 c.c. e artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941:

art. 96: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

art. 97: Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di

giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

Nel caso in esame, il ricorrente può avere ragionevolmente prestato il consenso ad essere ritratto: le fotografie allegato mostrano, infatti, la coppia in luoghi di vacanza o ricorrenze familiari, ma non risulta che abbia prestato il proprio consenso alla pubblicazione.

Si aggiunga che le immagini riprodotte, seppure scattate in luoghi pubblici quali strade e piazze, non sono immagini che ritraendo eventi pubblici (ad esempio, quali manifestazioni politiche o religiose, ecc..) hanno casualmente ripreso anche il ricorrente, ma sono chiaramente ritratti della coppia formata dal ricorrente e dalla resistente.

Le richiamate norme vanno interpretate ritenendo che l'inserimento di una fotografia nelle proprie pagine del social network equivalga a pubblicazione in quanto potenzialmente idoneo a mostrare la foto ad un pubblico indifferenziato di utenti, a differenza dell'inserimento della fotografia in un album o in una cornice conservati a casa.

Né induce a differenti conclusioni la circostanza, peraltro solo affermata ma non provata, che la visibilità delle fotografie sia ristretta solo agli "amici" della resistente perché non solo sarebbe necessario verificarne il numero (peraltro suscettibile di continui incrementi nel tempo), ma anche perché tale regola di riservatezza può essere agevolmente superata.

Resta da osservare che, contrariamente a quanto assume la difesa della resistente, una interpretazione evolutiva delle norme, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e del mutato costume sociale, non può giungere affatto a ritenere lecita la pubblicazione dell'immagine di una persona senza il suo consenso.

Infatti, anche a prescindere dai casi in cui la fotografia è lesiva dell'onore della persona, l'estrema diffusività della pubblicazione su internet di una fotografia aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo la violazione del diritto all'immagine, che costituisce un riflesso del diritto della persona, anche perché come si diceva le eventuali "regole" di privacy possono non essere applicate correttamente dall'utente o aggirate da navigatori esperti.



Non sembra, sotto questo profilo, di secondaria importanza che la stessa Facebook si sia preoccupata di ricordare agli iscritti soggetti alla normativa nazionale che la pubblicazione di una fotografia senza consenso anche nella cd. area riservata è contraria alla legge italiana mostrando così attenzione e sensibilità ai valori sottesi alle norme.

Infine, sussiste evidentemente il *periculum in mora* poiché il diritto del ricorrente potrebbe essere pregiudicato in maniera irreversibile dall'attesa della definizione del giudizio di merito.

La novità e complessità delle questioni trattate induce a disporre la compensazione delle spese di lite.

Non è fissato un termine per l'inizio del giudizio trattandosi di provvedimento d'urgenza.

P.T.M.

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente a rimuovere le fotografie che ritraggono il ricorrente dalle proprie pagine Facebook;

dichiara compensate le spese di lite.

Si comunichi.

Napoli, 15.07.2014



Il giudice
Raffaele Sarno